

**Decreto federale
sull'iniziativa popolare «Per una politica della canapa
che sia ragionevole e che protegga efficacemente
i giovani»**

del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e
che protegga efficacemente i giovani», depositata il 13 gennaio 2006²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 13 gennaio 2006 «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 105a Canapa

¹ Il consumo di sostanze psicoattive della pianta di canapa come pure il possesso e l'acquisto delle stesse per il consumo personale sono esenti da pena.

² La coltivazione di canapa psicoattiva per il consumo personale è esente da pena.

³ La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di sostanze psicoattive della pianta di canapa.

⁴ Mediante provvedimenti appropriati la Confederazione assicura che si tenga adeguatamente conto della protezione dei giovani. La pubblicità per le sostanze psicoattive della pianta di canapa o per il loro uso è proibita.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2006 1767

³ FF 2007 239

Iniziativa popolare «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani. DF
